



Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla molluschicoltura

CCA 2022-01

Dicembre 2021



Il Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA) esprime la propria gratitudine all'UE per il sostegno finanziario





Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla molluschicoltura

Sommario

Sommario	2
1 Contesto	3
2 Zonazioni per la molluschicoltura.....	3
2.1 Aree direttamente interessate dalla molluschicoltura	3
2.2 Aree interessate indirettamente dalla molluschicoltura	3
2.3 L'intreccio geometrico logico e coerente di queste diverse aree	3
3 Case study.....	5
3.1 Irlanda.....	5
Zonazione coerente nell'area di Wexford, sulla costa orientale dell'Irlanda.....	6
3.2 Francia	7
Una zonazione incoerente nell'area di La Guérinière sull'isola di Noirmoutier, Francia.....	8
4 Raccomandazioni.....	10
4.1 Alla Commissione	10
4.2 Agli Stati membri	10
5 Allegato.....	11
5.1 Decreto del prefetto di Vendée che riconosce come indenne l'area.....	11



Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla molluschicoltura

1 Contesto

Nell'ottobre 2019, il Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA) ha adottato una raccomandazione finalizzata a proteggere la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, mettendo in luce l'incoerenza e la confusione tra due zonazioni frutto di due diverse prescrizioni normative: le aree protette destinate alla molluschicoltura ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) e le aree sottoposte a classificazione sanitaria secondo le prescrizioni del Pacchetto Igiene.

Successivamente, nel giugno 2020, il CCA ha adottato un'altra raccomandazione concernente lo sviluppo di linee guida specifiche per la molluschicoltura, incorporando questa incongruenza e raccomandando l'individuazione di aree idonee alla molluschicoltura in tutti i mari europei e la relativa mappatura, zonazione e protezione. Tale raccomandazione era accompagnata dalla necessità di collegare i bacini idrografici costieri con corpi idrici costieri omogenei e portare questi ultimi in linea con l'altra zonazione in base a tale omogeneità.

La presente raccomandazione dell'ottobre 2021 intende, pertanto, analizzare tali incoerenze più precisamente e proporre alla Commissione e agli Stati membri un quadro che miri a una maggiore coerenza delle diverse zonazioni.

2 Zonazioni per la molluschicoltura

2.1 Aree direttamente interessate dalla molluschicoltura

Le zonazioni direttamente interessate da una prescrizione normativa comunitaria sono le seguenti:

- Diritti della molluschicoltura sotto forma di licenze contemplate nella Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo 2014/89/UE.
- Aree protette ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, Allegato IV-1-ii "Specie acquatiche significative dal punto di vista economico".
- Aree sottoposte a classificazione sanitaria ai sensi del Regolamento 854/2004/CE (Pacchetto Igiene).
- Aree classificate ai fini della sanità animale ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/429 (Pacchetto Sanità animale).

2.2 Aree interessate indirettamente dalla molluschicoltura

Le due principali zonazioni riguardanti la molluschicoltura elencate in 2.1, stabilite da una prescrizione normativa comunitaria, rientrano nella Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE:

- I sottosettori idraulici costieri dei bacini idrografici, noti anche come "bacini idrografici costieri".
- I corpi idrici costieri che si estendono tra la costa, o acque intermedie laddove esistano, e la linea di base in alto mare.

2.3 L'intreccio geometrico logico e coerente di queste diverse aree

Le consultazioni con esperti del CCA di diversi Stati membri costieri dove la molluschicoltura è un'attività ben sviluppata hanno consentito di riepilogare facilmente l'esistenza di queste diverse zonazioni in una tabella, dando al pubblico la possibilità di consultarla o addirittura scaricarla da Internet in un formato fruibile.



Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla molluschicoltura

Stato membro	Marchio	Area protetta	Area sottoposta a classificazione sanitaria	Area classificata ai fini della sanità animale	Sottosettore idraulico	Corpo idrico costiero
Irlanda	X	X	X		X	X
Francia	X		X	X	X	X
Spagna	X	X	X		X	X
Italia	X		X		X	X

Le varie norme sono state introdotte successivamente e attuate da autorità diverse negli Stati membri. Questa successione temporale e la diversità dei dipartimenti di competenza, complica anche la scarsa comunicazione tra questi, ha portato zonazioni non coerenti tra loro, e la conseguente possibile difficoltà di applicazione o interpretazione in loco.

La logica che sottende all'individuazione di una nuova area per la molluschicoltura in un'area vergine da parte di una singola autorità nazionale incaricata del fascicolo dovrebbe essere, in quest'ordine:

1. **Diritto di passaggio catastale:** deriva dalla fusione geometrica di ciascuna particella o licenza catastale.
2. **Area protetta:** identica o più grande del perimetro geometrico del diritto di passaggio catastale o include un'area di rispetto.
3. **Area sottoposta a classificazione sanitaria:** identica o più grande del perimetro geometrico dell'area protetta.
4. **Area classificata ai fini della salute animale:** identica o più grande del perimetro geometrico dell'area sottoposta a classificazione sanitaria.

Inoltre, i corpi idrici costieri sono, per definizione, omogenei dal punto di vista degli 11 descrittori che rendono possibile definire il "buono stato ambientale"¹ dell'acqua, ivi compreso l'aspetto meccanico e la prospettiva di dispersione di molecole chimiche o biochimiche, particelle o materiale biologico in sospensione. In queste condizioni, è logico che una zona sottoposta a classificazione sanitaria in funzione del criterio di contaminazione fecale da *E. coli* dovrebbe essere completamente sovrapposta su un corpo idrico costiero. In caso contrario, solo la coesistenza di due bacini idrografici costieri può coerentemente giustificare una secante perpendicolare alla linea di costa dove i due sottosettori idraulici sono adiacenti al suolo. La segmentazione di una massa costiera per mezzo di una secante parallela alla linea di costa, che frammenta un corpo idrico costiero in una parte più costiera e in una seconda parte al largo, non incide sulla coerenza con la zonazione già menzionata.

La presente raccomandazione prende in esame due case study differenti:

1. La situazione in Irlanda, dove la molluschicoltura si è sviluppata di recente e dove l'uso di Internet come strumento di informazione e apprendimento a distanza è molto diffuso e di uso comune. Pertanto, l'esigenza di creare una zonazione obbligatoria potrebbe essere giustificata dalla logica precedentemente esposta.
2. La Francia, che rappresenta uno dei Paesi dell'Unione dove la molluschicoltura è stata ben sviluppata da oltre un secolo e le diverse zonazioni sono state effettuate gradualmente da diverse autorità.

¹ Articolo 3 della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ("Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino") e la Decisione (UE) 2017/848 che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la Decisione 2010/477/UE



Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla molluschicoltura

3 Case study

3.1 Irlanda

Le zonazioni mostrate sulla mappa alla pagina successiva sono quelle degli allevamenti di molluschi dell'area di Wexford, sulla costa orientale dell'Irlanda.

Semplificando la linea dei confini dei lotti oggetto di licenza, l'area catastale è integrata e racchiusa nell'area protetta la cui superficie è leggermente più grande.

L'area sottoposta a classificazione sanitaria è molto più grande dell'area protetta e la comprende tutta. La zonazione è coerente con il corpo idrico costiero.

Ad oggi, nessuna area è stata classificata ai fini della sanità animale. Da notare che il Pacchetto Sanità animale è il più recente, essendo il 2021 l'anno di effettiva entrata in vigore della maggior parte delle sue misure.

Oltre all'ultima osservazione, il CCA nota la totale coerenza e l'intreccio logico delle diverse zonazioni nell'area irlandese di Wexford menzionate nella Sezione 2 del presente documento. Questa coerenza può essere estesa ad altre regioni irlandesi dedite alla molluschicoltura.

*Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla
molluschicoltura*

Zonazione coerente nell'area di Wexford, sulla costa orientale dell'Irlanda.





Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla molluschicoltura

3.2 Francia

La zona catastale e il relativo diritto di passaggio esistono nel dettaglio.

Non vi è un'area protetta destinata alla molluschicoltura.

L'area sottoposta a classificazione sanitaria comprende la zona catastale e si estende verso il mare, ben oltre l'attuale diritto di passaggio catastale.

Occorre osservare che il sito web dedicato alla [classificazione sanitaria delle acque destinate alla molluschicoltura](#) in Francia cita anche la zonazione per "aree protette destinate alla molluschicoltura". Le autorità francesi affermano che l'area sottoposta a classificazione coincide con l'area protetta. Di fatto, sono diversi gli aspetti che contraddicono questa affermazione perentoria:


- Il decreto prefettizio nell'Allegato 5.1 della presente raccomandazione che stabilisce l'area classificata e la sua geometria si riferisce esclusivamente al Pacchetto Igiene e i testi adottati nella sua applicazione, sia a livello europeo che a livello francese.
- In tale decreto e nel piano di gestione idrica del bacino idrografico corrispondente (articolo 20 della Direttiva del 23/10/2000) non sono riportate misure correttive o programmi di azione definiti negli articoli 8 e 11 della Direttiva Quadro sulle Acque del 23/10/2000 e nell'articolo 8 della Direttiva 2008/32/CE dell'11/03/2008.

La zona classificata ai fini della sanità animale esiste; comprende l'area catastale e l'area sottoposta a classificazione sanitaria e segue i due corpi idrici costieri visibili sulla seconda mappa.

In questa fase, occorre notare che nonostante l'unicità dei bacini idrografici costieri relativa a questi corpi idrici, si ritiene che i due corpi coesistano in questa zona: uno situato sulla costa occidentale dell'isola di Noirmoutier e il secondo confinante con essa in mare aperto e che comprende anche l'isola di Yeu più a sud. La prima incoerenza è nella linea di intersezione tra queste due masse costiere omogenee, che "taglia" la zona sottoposta a classificazione sanitaria, ritenuta omogenea dal punto di vista batteriologico, e separa in due zone un'unica area di produzione di molluschi, senza che tale separazione si rispecchi in due zonazioni o due diverse denominazioni o differenti pratiche zootecniche delle due sottozone. La seconda incoerenza sta nel fatto che i due corpi idrici costieri omogenei sono considerati un'unica massa dal punto di vista della sanità animale in termini di omogeneità di dispersione di un patogeno, laddove formano due entità distinte e omogenee secondo tutti gli altri criteri della Decisione 2017/848/UE della Commissione europea.

Il CCA nota una forte incoerenza e un intreccio illogico delle diverse zonazioni citate nella Sezione 2 nell'area di Noirmoutier, in Francia. Nota anche l'assenza di un'area protetta, di un piano di misure e di un programma di azioni correttive come pure la scarsa governance di tali aree che dovrebbero essere iscritte in un registro specifico di cui all'articolo 6.2 della Direttiva del 23/10/2000, che dovrebbe esistere da ottobre 2004 (articolo 6.1 Direttiva 23/10/2000). Questa incoerenza può anche essere estesa alle altre regioni francesi destinate alla molluschicoltura.

Una zonazione incoerente nell'area di La Guérinière sull'isola di Noirmoutier, Francia.



Raccomandazioni in merito alla coerenza delle zone destinate alla
molluschicoltura



4 Raccomandazioni

Il Consiglio consultivo per l'acquacoltura raccomanda pertanto quanto segue:

4.1 Alla Commissione

1. Gli specialisti EMODNET dovranno trovare i layer citati nella Sezione 2.1 e 2.2 che gli Stati membri dichiarano esistenti e disponibili e aggiungerli alla sezione "Attività umane/acquacoltura – "opzione". Questo consentirà al pubblico di scaricare questi layer in formato kml; la cui possibilità di download dovrebbe essere menzionata nel portale "acquacoltura" che la Commissione intende creare online per contribuire allo sviluppo dell'acquacoltura.
2. In occasione della prossima revisione della Direttiva sulla pianificazione spaziale, occorrerebbe prepararsi all'armonizzazione delle differenti zonazioni correlate alla molluschicoltura e indicate nella Sezione 2, consentendo alle disposizioni legislative di:
 - a) Emendare, qualora necessario, alcune disposizioni dei testi normativi su cui si basa la zonazione di cui alla Sezione 2.1 per creare la coerenza e l'intreccio di cui alla Sezione 2.3.
 - b) Aggiungere un allegato metodologico contenente i principi dell'armonizzazione e della metodologia analogo a quelli della Decisione (UE) 2017/848 della Commissione europea.
 - c) Definire una tabella di marcia per l'aggiornamento del recepimento delle disposizioni nuove/modificate nel diritto nazionale dei singoli Stati membri.

4.2 Agli Stati membri

1. Definire, entro la fine del periodo di programmazione del FEAMPA, aree protette destinate alla molluschicoltura coerenti con il catasto e sottoporre a classificazione sanitaria le aree quanto più vicino possibile ai corpi idrici costieri della zonazione laddove tali aree protette non esistano esplicitamente.
2. Creare qualsiasi nuova zona di produzione sulla costa o in mare aperto conformemente ai criteri di coerenza e collocazione geometrica proposti nella Sezione 2.3.
3. Riesaminare non appena possibile i Piani di gestione idrica dei bacini idrografici costieri per integrare programmi di misure volti al soddisfacimento dei criteri, in particolare quelli microbiologici correlati all'*Escherichia Coli* come pure al *Norovirus*, conformemente al Pacchetto Igiene per quanto attiene alla salute dell'uomo.
4. Riesaminare non appena possibile i Piani di gestione idrica dei bacini idrografici costieri per creare piani d'azione qualora dalle misure proposte nel paragrafo precedente emerga questa esigenza.
5. Stabilire, parallelamente all'attuazione dei punti 1-4, una governance che coinvolga le parti interessate, le organizzazioni professionali legate alla molluschicoltura dell'area in oggetto.
6. Redigere un piano di sorveglianza e biovigilanza nella zona di sanità animale riguardante patogeni soggetti a obbligo di denuncia ma anche virus di herpes e patogeni il cui ruolo nella mortalità dei molluschi sia noto o sospetto.
7. Istituire e finanziare una governance specifica e un'opportuna rete di monitoraggio per soddisfare i compiti precedentemente descritti.
8. Anticipare la raccomandazione rivolta alla Commissione nel precedente punto attuando delle misure volte ad armonizzare e portare coerenza alle zonazioni esistenti qualora si riscontrino delle incongruenze in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e altre parti interessate che rappresentano il settore della molluschicoltura.

5 Allegato

5.1 Decreto del prefetto di Vendée che riconosce come indenne l'area



Direction départementale
des territoires et de la mer

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n° 2021/325 – DDTM/DML/SGDML/UCM

portant classement de salubrité des zones de production professionnelles de coquillages
vivants sur le littoral de la Vendée

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

VU le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

VU le règlement (CE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles R.231-35 à R.231-43 relatifs aux conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants ;

VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) ;

1 quai Dingler – CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 42 10 – Télécopie : 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr

1/13



Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA)

Rue Montoyer 31, 1000 Bruxelles, Belgio

Tel: +32 (0) 2 720 00 73

E-mail: secretariat@aac-europe.org

Twitter: @aac_europe

<https://aac-europe.org/en/org>